

STATUTO

SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: DOMUSNOVAS CA VIA ROMA 25

Numero REA: CA - 152398

Codice fiscale: 01936350923

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B)" all'atto 1125

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita, con sede nel Comune di Domusnovas la Società Cooperativa denominata "Solidarietà Cooperativa Sociale ONLUS».

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 2

La Società cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculative ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale attraverso la gestione

dei servizi socio-sanitari-educativi orientati, in via prioritaria ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale, anziani e minori di cui alla lettera a) dell'art.1 della legge 8 novembre 1991 n.381.

La cooperativa si propone di ottenere per i soci-lavoratori, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della loro attività lavorativa, continuità di occupazione le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci, sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

La tutela dei soci-lavoratori viene rappresentata dalla cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e del regolamento interno.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano ed europeo.

Per ciò stesso la cooperativa, su proposta dell'organo amministrati-

vo, aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organi periferici, nella cui giurisdizione ha le proprie sedi.

Articolo 3

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- Incentivare la creazione di qualsiasi servizio socialmente utile, anche in forma diretta domiciliare, in accordo con Enti Locali, unità sanitarie, comitati di assistenza, comprensori e con altro tipo di organizzatore di settore, promuovendo l'inserimento prioritario dei propri soci;
- Istituire a favore di anziani inabili, emarginati, tossicodipendenti, minori derivanti e portatori di handicaps, servizi di assistenza e pronto soccorso in forma domiciliare o presso i punti di ricovero degli stessi, in particolare servizi di mensa, lavanderia, bagno assistito, assistenza igienico-fisica della persona;
- Organizzare e gestire servizi, anche mediante la creazione delle relative idonee strutture, di assistenza all'infanzia, curandone la sistemazione e la sicurezza e condividendone con i genitori la responsabilità educativa, pedagogica e formativa;
- Promuovere e gestire, in proprio od in convenzione o collaborazione con altri enti, corsi di formazione professionale, culturale sociale per incentivare, sensibilizzare e migliorare la competenza tecnica e professionale dei soci e dei non soci;
- Organizzare e gestire, anche mediante la creazione di luoghi e sedi idonee, clubs, circoli sociali centri di assistenza e ricovero, punti ricreativi e ricettivi, mense e pensioni ed ogni altra iniziativa utile agli scopi sociali;
- Svolgere attività di animazione socio-culturale e ricreativa;

- Prestare servizi di carattere sociale (segretariato sociale, servizio professionale, consulenza giuridica e previdenziale rilasciata da soggetti abilitati), servizi di carattere sanitario (ginnastica e terapia riabilitativa, attività di stimolazione fisica e mentale);
- Garantire la mobilità con mezzi adeguati;
- Provvedere all'acquisto, alla locazione o alla gestione di immobili adatti allo svolgimento delle attività sociali.

La Società invoca l'applicazione delle vigenti norme di settore ed in particolare della Legge Regionale Sarda numero 28 del 7 Giugno 1984.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente attinenti ai medesimi, quindi, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) Assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, qualunque sia la loro forma giuridico-organizzativa e l'ordinamento di appartenenza, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di investimento stabile e non del collocamento e con esclusione delle attività di cui all'art.1 della L. 02-01-1991 n°1;
- b) Se consentito dalla legge, costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata ai fini del conseguimento de-

gli scopi sociali della cooperativa;

c) Partecipare alle cooperative sociali di cui alla L. 08-11-1991 n°381;

d) Concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società di cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;

e) Dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

f) La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento predisposto dall'assemblea dei soci e contenente le condizioni generali valide per i singoli rapporti, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Sono, pertanto, tassativamente vietate la raccolta, la sollecitazione del pubblico risparmio fra pubblico sotto ogni forma, l'esercizio della attività bancaria, l'erogazione del credito al consumo, nonché l'esercizio in via permanente delle attività di cui all'art.4 comma 2 del D.L. 03-05-1991 n°143 coordinato con la L. n°197 del 05-07-1991;

g) La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tec-

nologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art.4 L. 31-01-1992 n°59.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Articolo 4

Il numero dei soci deve essere non inferiore e non superiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Possono essere soci tutte le persone fisiche di ambo i sessi aventi la capacità di agire che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, precisamente:- I collaboratori familiari, gli assistenti sociali, gli assistenti geriatrici e gli assistenti specializzati nella tutela e cura dell'infanzia, le figure professionali specializzate nell'assistenza ai minori devianti, ai portatori di handicaps, agli inabili, agli emarginati sociali, ai tossicodipendenti alle famiglie socialmente disagiate;

- Soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà in base alla legge 8/11/1991 n° 381;
- Persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 Novembre 1999 n° 381.
- elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere

l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, e i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa e che non siano soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Non possono essere soci coloro, che esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgono un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e residenza;

b) l'effettiva attività svolta, l'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, le specifiche competenze possedute nonché il tipo e le condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

d) il versamento della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttoria della domanda di ammissione;

e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 31 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della cooperativa.

Articolo 6

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità degli aspiranti soci, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per versamento del capitale so-

ciale. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui all'art.10 del presente statuto determini il superamento dei limiti previsti dall'art.2519, comma 2 del Codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di Società per Azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7

I soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali nonché, se soci lavoratori, a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 8

Soci - lavoratori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando all'Assemblea dei Soci e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in

relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere, dall'organo amministrativo, notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Articolo 9

I Soci - Volontari

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà, il numero dei soci non può superare la metà del numero complessivo dei soci, ai soci volontari non si applicano i Contratti Collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 10

Soci- Speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori, la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale non può comunque superare il limite di 5 anni.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto d apposito regolamento, stabilisce:

1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto d apposito regolamento, stabilisce:

2) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

3) le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall'art.2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto, possono essere esclusi, anche prima della scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti alla formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa agricola, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 11 e 12.

TITOLO IV

RECESSO - CESSAZIONE - ESCLUSIONE- MORTE- LIQUIDAZIONE

Articolo 11

La qualità del socio si perde per recesso, decadenza, fallimento, esclusione, e per causa di morte.

Oltre che nei casi previsti della Legge, può recedere il socio.

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali

c) Può altresì recedere il socio nel caso in cui il rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta all'organo amministrativo, constatare entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto, legittimo il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 31.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 12

L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- 1) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- 2) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra soci;
- 3) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;

4) che non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti o si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta;

5) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

6) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;

7) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

8) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

9) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Nei casi indicati dai numeri 4 e 5, il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art.31 del presente statuto.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Articolo 13

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo assembleare, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente art. 2 del presente statuto.

Articolo 14

In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente. Essi dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Articolo 15

I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio cooperatore defunto, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari del socio defunto saranno devoluti alla riserva ordinaria.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti: verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 16

Nei limiti stabiliti dalla legge, con deliberazione dell'Assemblea assunta con le modalità di cui all'art. 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrispondenza degli interessi;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Presidente ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea Speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

TITOLO VI

TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI

RISTORNI

Articolo 17

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 18

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a € 30,97 (trentavirgolanovantasette), né superiore al limite massimo

stabilito dalla legge;

b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art. 16 del presente statuto;

c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 19

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'or-

gano amministrativo, la cessione può essere effettuata, esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti richiesti dal presente statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 31 (clausola arbitrale).

Articolo 20

Le quote o azioni dei soci cooperatori e le azioni nominative sottoscritte potranno essere versate in più soluzioni e precisamente:

- a) almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società. La responsabilità dei soci è limitata alla quota sottoscritta.

TITOLO VII

ESERCIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 21

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e dalla legge e successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge,
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n° 59, nella misura del 3%;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici di cui al terzo comma dell'articolo 2536 del Codice Civile;
- d) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n° 59;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui all'art 16;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art 18.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi dell'art. 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed e).

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Articolo 22

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione; conseguentemente gli organi sociali sono:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) l'organo amministrativo;
- 3) il collegio sindacale se nominato.

Articolo 23

Assemblea - Decisioni dei Soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, ove nominato;
- 3) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci (se nominati);
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo,
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 9) la trattazione di tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

Le decisioni di compendia dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479 bis del codice civile.

Articolo 24

ASSEMBLEE CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via Fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente dirit-

to di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, a ciascun socio ed alla sede della Lega Nazionale Cooperative e Mutue competente per territorio. Il Consiglio di amministrazione può a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Articolo 25

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4 6 e 7 del precedente articolo 23 del presente statuto, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

E' consentito il voto per corrispondenza.

In questo caso :

a) l'avviso di convocazione deve essere spedito per raccomandata (ovvero con le modalità di cui all'articolo 24) almeno dieci giorni prima della riunione dell'assemblea e deve contenere per esteso la deliberazione proposta;

b) lo spoglio delle schede deve essere fatto dal Presidente dell'Assemblea assistito da due scrutatori Soci nominati dall'Assemblea stessa e da un Sindaco;

c) le deliberazioni proposte si considerano approvate se il numero dei voti favorevoli costituisce la maggioranza dei voti presenti o rappresentati nonché di quelli dei Soci che votano per corrispondenza, compresi tra questi ultimi che abbiano inviato scheda bianca o nulla. I Soci hanno diritto di assistere allo spoglio delle schede e di fare inserire nel verbale le loro osservazioni.

Articolo 26

Nelle Assemblee hanno diritto di voto i soci che risultino iscritti d almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti della quota sociale.

Ogni socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'importo della sua partecipazione.

I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di tre voti in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.

Per i soci speciali si applica l'articolo 10 del presente statuto.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio.

Articolo 27

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi,

dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 28

AMMINISTRAZIONE

La cooperativa potrà essere alternativamente amministrata con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:

- a) da un amministratore unico.
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore ai tre anni. Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente. Le decisioni del consiglio

di amministrazione devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545- octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione questo può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dal-

l'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società (art.2544 c.c.).

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Il Consiglio può nominare Il Direttore e Comitati Tecnici anche fra estranei, stabilendone le composizioni, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 29

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Colle-

gio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza, spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

TITOLO VIII

Articolo 30

IL COLLEGIO SINDACALE

Soltanto ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c. la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

Il collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati de-

cadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società; vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a propria spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del c.c.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 31

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione presso la Camera di Commercio di Cagliari, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del Decreto Legislativo 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 45 giorni dal deposito della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari che provvederà alla nomina dell'Arbitro (o degli arbitri).

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 32

(Devoluzione patrimonio finale)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.21, lett. e);

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992, n° 59.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale.

Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Per quanto non è regolato dall'Atto Costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative a responsabilità limitata, rette coi principi della mutualità prevalente agli effetti tributari, ai sensi del D.LGS. 6/2003.

Maria Gesualda Pierazzi

Giuseppe Werther Romagno, Notaio - segue impronta del sigillo.